



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA IN MARE E RAPPORTI
CON I GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA PESCA (FLAGS). PESCA NELLE
ACQUE INTERNE.

Responsabile di settore Marco FERRETTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4168 del 29-02-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 24119 - Data adozione: 29/10/2024

Oggetto: Reg. UE 1139/2021 - FEAMPA 2021/2027. Approvazione correttiva bando per Intervento 2 - Obiettivo Specifico 2.1 - Azione 5 "Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura" adottato con d.d n. 22216 del 30/09/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/10/2024

Numero interno di proposta: 2024AD027011

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta, sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

Visto il regolamento UE n. 1139 del 7 luglio 2021, relativo al Fondo Europeo per gli Affari marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura che modifica il Regolamento UE 2017/1004 ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 4787 del 15 luglio 2022, che approva l’Accordo di partenariato con la Repubblica Italiana per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 del 3 novembre 2022 con cui è stato adottato il Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2024) 3582 che modifica la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 19.02.24 e successive integrazioni di approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) del FEAMPA 2021-2027, comprensivo degli allegati tra i quali il Piano Finanziario FEAMPA dell’O.I. Regione Toscana e il Manuale delle Procedure e dei Controlli regionale;

Vista la DGR n° 1028 del 16 Settembre 2024, relativa all’approvazione degli elementi essenziali – bando FEAMPA inerente l’Obiettivo Specifico 2.1 *“Promuovere attività di acquacoltura sostenibile in particolare rafforzando la competitività della produzione e assicurando che le attività siano sostenibili sotto il profilo ambientale nel lungo termine”* - Intervento 2 *“Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti”* - Azione 5 *“Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura”*;

Visto il Decreto dirigenziale n. 22216 del 30 settembre 2024 di approvazione del Bando regionale FEAMPA relativo all’Azione di cui al punto precedente;

Considerato che nel suddetto bando non è stata prevista l’attivazione della Operazione COD. 12 *“Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l’acquacoltura o l’innovazione”*;

Considerato altresì che, per mero errore formale, tra le spese ammissibili riportate al paragrafo 1.7 della Seconda Parte del bando, risultano presenti riferimenti alla suddetta Operazione 12 che potrebbero generare incertezze interpretative o errori nella corretta compilazione delle domande da parte dei beneficiari;

Ritenuto opportuno eliminare i riferimenti non corretti alla Operazione COD. 12 *“Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l’acquacoltura o l’innovazione”* come di seguito riportato:

- al 1° rigo della sezione “Lavori” del paragrafo 1.7 “Spese ammissibili” la seguente frase: “*Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni di codice 12, 32 e 66*” viene sostituita con la seguente “*Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni di codice 32 e 66*”;
- al 1° rigo della sezione “Terreni” del paragrafo 1.7 “Spese ammissibili” la seguente frase: “*L'acquisto di terreni è spesa ammissibile solo per le operazioni di codice 12 e 32...* ” viene sostituita con la seguente “*L'acquisto di terreni è spesa ammissibile solo per le operazioni di codice 32*”;
- alla sezione “Beni e servizi” del paragrafo 1.7 “Spese ammissibili” sono da eliminare le seguenti tipologie di spese ammissibili contenute nell’elenco puntato: “*allestimenti e arredi destinati esclusivamente alla realizzazione di operazioni di diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari (solo per operazione di codice 12)*”, “*opere, attrezzature e macchinari destinati alla realizzazione di operazioni di diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari (solo per operazione di codice 12)*” e “*strumenti e sale multimediali funzionali alle attività didattiche (solo per operazione di codice 12)*”.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di rettificare il 1° rigo della sezione “Lavori” del paragrafo 1.7 della Seconda Parte del Bando “Spese ammissibili” sostituendo la frase: “*Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni di codice 12,32 e 66*” con la seguente frase “*Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni di codice 32 e 66*”;
- 2) di rettificare il 1° rigo della sezione “Terreni” del paragrafo 1.7 “Spese ammissibili” sostituendo la frase: “*L'acquisto di terreni è spesa ammissibile solo per le operazioni di codice 12 e 32...* ” con la seguente frase “*L'acquisto di terreni è spesa ammissibile solo per le operazioni di codice 32*”;
- 3) di rettificare la sezione “Beni e servizi” del paragrafo 1.7 “Spese ammissibili” eliminando le seguenti tipologie di spese ammissibili contenute nell’elenco puntato: “*allestimenti e arredi destinati esclusivamente alla realizzazione di operazioni di diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari (solo per operazione di codice 12)*”, “*opere, attrezzature e macchinari destinati alla realizzazione di operazioni di diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari (solo per operazione di codice 12)*” e “*strumenti e sale multimediali funzionali alle attività didattiche (solo per operazione di codice 12)*”.
- 4) di trasmettere il presente atto ad ARTEA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge

II DIRIGENTE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE